**ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP**

**KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

**nell’ambito del Programma Erasmus+**

**Paesi del Programma e Paesi Partner**

**ACCORDO N. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*da citare in tutta la corrispondenza, riservato all’ufficio*)

*L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma).*

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Codice Erasmus: I PADOVA01

Via VIII Febbraio 1848, N. 2 – 35122 Padova PD

In seguito denominata “**l’Istituto**”, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Andrea Berti, Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le imprese

Da una parte, e

Sig./Sig.ra nome e cognome:

In seguito denominato “**Il Partecipante**”

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Nazionalità:

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico:

Ciclo di Studi:  I Ciclo  II Ciclo  III Ciclo  Ciclo breve

Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:

Codice/ Codice ISCED:

Anno di corso:

Lo studente gode di:

 Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+

 Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ (“zero Grant”)

 Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Erasmus+ (“zero grant”)

🞏 Un contributo finanziario integrativo con fondi MUR-Fondo Giovani (art.1.7.1 Bando) erogato in base a reddito e/o merito solo per mobilità con riconoscimento di CFU

Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include:

 Una borsa mensile per mobilità di lunga durata (incluso top up per tirocinio)

 Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 250,00 Euro al mese (erogato in base a reddito, art.1.7.2 Bando o come supporto all’inclusione[[1]](#footnote-1))

Un contributo finanziario aggiuntivo per il “viaggio green” pari a 50 euro nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili

Un contributo al supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi (nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili)

Un supporto all’inclusione [*nel caso di supporto aggiuntivo richiesto sulla base di costi reali*]

[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi comunitari Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo, in ogni caso i dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo studente nella sua area riservata in Uniweb]:

* Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
* Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante, ma il Partecipante deve essere almeno co-intestatario del conto):
* Nome della Banca:
* Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
* IBAN:

**HANNO CONCORDATO**

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “**l’Accordo**”):

**Allegato I Learning Agreement for traineeship (LAT) concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’ente ospitante e lo studente**

**Allegato II Condizioni generali**

**Allegato III Carta dello Studente Erasmus**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.

**CONDIZIONI SPECIALI**

**ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO**

* 1. L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus+.

Il contributo verrà erogato per i giorni di mobilità svolti in presenza presso l’ente ospitante e certificati dall’ente stesso. La mobilità in presenza dovrà svolgersi per almeno due mesi (60 giorni da Grant Calculator) affinché il contributo possa essere erogato.

* 1. **Il Partecipante** accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di tirocinio, come descritto nell’Allegato I - LAT.
	2. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

**ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ**

* 1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
	2. La mobilità in presenza

|  |  |
| --- | --- |
| Inizierà il |  |
| E si concluderà il |  |

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l’Impresa ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l’Impresa ospitante.

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione dell’Istituto ospitante |  |
| Codice ERASMUS (solo per le Università) |  |
| Paese |  |

Se autorizzati dalla sede ospitante, sono consentiti giorni di mobilità virtuale da aggiungersi ai giorni in presenza (tuttavia il periodo di mobilità fisica deve durare almeno 2 mesi). Gli eventuali periodi di mobilità virtuale devono essere indicati nel Learning Agreement e quindi programmati prima dell’avvio. I contributi sono previsti per la sola mobilità fisica (non a distanza).

In caso la mobilità sia programmata in presenza ma non possa iniziare a causa delle misure di contrasto al contagio da COVID-19, la mobilità potrà essere avviata in modalità “virtuale” dal Paese di invio, attraverso attività online che siano rispondenti alla mobilità per traineeship e che siano organizzate e supervisionate dall’istituzione ospitante. Il partecipante concorderà l’avvio virtuale anche con il tutor docente di tirocinio.

Il partecipante in ogni caso invia all’Istituto entro 7 giorni dall’inizio del tirocinio/mobilità:

-il certificato di inizio in presenza/mobilità fisica, se la mobilità è svolta in presenza, dando avvio alle pratiche di pagamento.

-oppure il certificato di inizio in modalità virtuale, se la mobilità è avviata in modalità virtuale dall’Italia (tale certificato specificherà anche l’indirizzo da cui viene svolto il tirocinio ai fini della copertura assicurativa di cui all’art. 5.)

Durante i giorni di mobilità “virtuale”, il relativo contributo unitario non viene riconosciuto.

La mobilità dovrà essere pianificata considerando il completamento con un periodo di attività in presenza all’estero (mobilità fisica) della durata minima di 2 mesi.

Laddove la mobilità inizi in modalità virtuale, e in seguito lo studente si rechi all’estero per svolgere la parte seguente in presenza, lo studente invierà il “Certificato di inizio mobilità” virtuale all’inizio e in seguito il “Certificato di inizio mobilità” in presenza, non appena giunto nell’ente ospitante

Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta ai partecipanti di completare la mobilità con un periodo di attività fisica all’estero, sarà ritenuto eleggibile anche un intero periodo di mobilità virtuale, senza il riconoscimento della borsa Erasmus+.

* 1. Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ come segue: per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mesi e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_giorni.

Ove applicabile (e solo in caso di viaggio green), il partecipante riceverà il contributo europeo per un massimo di 4 giorni di viaggio, che si aggiungono alla durata totale del periodo di mobilità.

Se il **Partecipante**:

* Percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
* Usufruisce di una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi europei Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 2 mesi in caso di mobilità di lunga durata.
* Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.

La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo

* 1. Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate entro i 30 giorni precedenti al termine preventivato. Se l’Istituto di appartenenza accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente accordo.
	2. Il beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità (artt 45 e 46 DPR n.445/2000) di aver partecipato al corso di formazione generale sulla sicurezza art.37 Dlgs 81/08 organizzato dall’Università di Padova in data ……………… per un totale di 4 ore.
	3. L’Attestatorilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di traineeship all'estero o il Certificato di Tirocinio (*Learning Agreement for Traineeship – sezione “After the mobility”/Transcript Certificate*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto specificando i periodi svolti in presenza e/o a distanza

**ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ**

* 1. Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ e nelle relative Disposizioni nazionali relative all’anno di riferimento dell’accordo di mobilità.
	2. Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per \_\_\_\_\_giorni di mobilità fisica. [Se il partecipante non riceverà il contributo finanziario per una parte o per l'intero periodo di mobilità, il numero di giorni indicato dovrà essere adeguato di conseguenza]
	3. Il partecipante dichiara che per il viaggio A/R utilizzerà mezzi di trasporto sostenibili[[2]](#footnote-2)

Se l’opzione viene selezionata, al partecipante vengono assegnati il contributo pari a 50 Euro per viaggio green e il supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi dovuti al green travel fino ad un massimo di 4 giorni. Il totale dei suddetti contributi per viaggio green verrà conteggiato e corrisposto dopo il termine della mobilità, previa consegna dei giustificativi relativi al viaggio A/R comprovanti l’utilizzo di mezzi sostenibili e della dichiarazione sul numero di giorni di viaggio aggiuntivi.

- Per i partecipanti a “zero grant” non è previsto un contributo per il viaggio.

* 1. Il contributo finanziario totale Erasmus+ è pari ad Euro\_\_\_\_\_\_ (EUR\_\_\_\_\_\_\_\_ al mese). Nel caso di mesi incompleti l’importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero dei giorni del mese incompleto per 1/30 del contributo unitario mensile comprensivo dei contributi aggiuntivi laddove applicabili.

Il contributo finanziario totale sopra indicato include il top up per tirocinio e se assegnato, il top up per minori opportunità.

* 1. Il rimborso di eventuali costi reali sostenuti per le minori opportunità (oppure, ove il partecipante abbia diritto ad un contributo di viaggio ove applicabile), viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
	2. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
	3. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
	4. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'Accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, comprese le eventuali integrazioni, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Eventuali integrazioni già erogate con fondi MIUR dovranno essere restituite in toto.Tali casi di forza maggiore devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza non appena si verificano e accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
	5. Eventuali integrazioni per stage curriculari su fondi MUR-Fondo Giovani (art. 1.7.1 del bando) verranno erogate in base a reddito e/o merito, dopo l’approvazione del LAT. Per poter ricevere le integrazioni, il Partecipante deve aver presentato tramite UNIWEB la richiesta di agevolazioni secondo le scadenze indicate nel bando. L’anticipo del 50% sarà riconosciuto, scorrendo la graduatoria per solo reddito, qualora non sia ancora disponibile la graduatoria definitiva per reddito/merito fornita dall’Ufficio Servizi agli Studenti. Il saldo verrà riconosciuto tenendo conto della graduatoria definitiva per reddito/merito. L’ammontare finale spettante del contributo aggiuntivo verrà ricalcolato sulla base del periodo attestato dal certificato finale.

Per avere diritto a tale integrazione, il Partecipante deve provvedere al riconoscimento e alla registrazione in carriera dei CFU di tesi o tirocinio come CFU sostenuti all’estero entro il 31 ottobre 2023, pena la completa restituzione delle eventuali integrazioni già liquidate.

**ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

* 1. Un prefinanziamento del contributo Erasmus+ sarà accordato al **Partecipante** dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti, e in ogni caso dopo l’invio del Certificato di inizio mobilità in presenza (entro 30 giorni). Tale prefinanziamento rappresenterà l’80% dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3.4. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza o l’Istituto non possa provvedere alla liquidazione in forza degli adempimenti contabili connessi all'esercizio finanziario.

In caso di avvio virtuale della mobilità, il prefinanziamento sarà erogato dopo l’inizio delle attività in presenza (entro 30 giorni dall’invio del Certificato di inizio mobilità in presenza). In questo caso il contributo di cui all’art.3.4 verrà ricalcolato sui giorni rimanenti da svolgere di mobilità, purché siano almeno 60.

* 1. Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo spettante, l’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e la consegna del Certificato finale “After the mobility” sono considerati come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo Erasmus+ spettante. Entro 45 giorni dalla ricezione l’Istituto emetterà il pagamento del saldo o un ordine di recupero in caso di rimborso.

Il saldo dell’integrazione Fondo Giovani, qualora assegnata, verrà pagato entro 45 giorni dalla registrazione dei CFU di tesi o tirocinio come mobilità.

**ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

* 1. L’Università di Padova garantisce allo studente in stage la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile, per la durata del tirocinio all’estero.

Per il Participante è possibile scaricare un certificato assicurativo in lingua inglese dalla pagina personale di Uniweb.

Le coperture sono valide durante l’attività di tirocinio.

 La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:

 \_ l’istituto per responsabilità civile e infortuni durante le attività di tirocinio.

 \_ il partecipante per copertura sanitaria e responsabilità civile per eventuali rischi connessi all’esercizio di attività e/o prestazioni mediche e/o sanitarie

* 1. **L’assistenza sanitaria** nei paesi UE (e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) è garantita per le cure necessarie, dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia TEAM rilasciata dalla propria Ulss/Asl. È comunque necessario rivolgersi con un certo anticipo, prima della partenza, alla propria ULSS/ASL di appartenenza per ricevere informazioni su ulteriori documenti o modelli eventualmente richiesti e sulle relative procedure da seguire per ottenere il rimborso delle spese mediche.

Il Partecipante è invitato prima della partenza a verificare le informazioni specifiche per ogni paese e le modalità di fruizione di cure/ottenimento di rimborsi, sul sito del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Assistenza%20sanitaria>

E’ comunque consigliabile l’acquisto di una polizza sanitaria privata dal momento che la TEAM non copre le spese di rimpatrio per emergenze e può non essere sufficiente in caso di specifici interventi medici.

La tessera TEAM non è valida in Serbia e Macedonia, è responsabilità degli studenti che si recano nei suddetti paesi stipulare una polizza sanitaria privata.

Si ricorda che gli studenti con cittadinanza di paesi extra UE non possono utilizzare la TEAM per cure mediche in Svizzera, Danimarca, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Pertanto gli studenti che non dovessero essere in possesso di tessera TEAM o che non possono usare la TEAM all’estero, sono tenuti a stipulare una polizza sanitaria privata.

* 1. L’Università di Padova garantirà allo studente in stage all’estero la copertura assicurativa per la responsabilità civile, contro i danni causati ad altre persone o cose, con la compagnia assicuratrice GENERALI Italia S.p.A. rif. polizza n. 400834302.

Testi, modalità di comunicazione degli infortuni, nonché aggiornamenti/modifiche delle polizze sono consultabili alla pagina <https://www.unipd.it/infortunio-polizze-assicurative>

Le suddette polizze sono valide esclusivamente durante l’attività di tirocinio.

**La suddetta assicurazione non comprende la copertura di rischi connessi all’esercizio di attività e/o prestazioni mediche e/o sanitarie.**

I tirocini dell’area sanitaria svolti in qualità di studenti e/o da soggetti non abilitati alla professione sanitaria devono essere esclusivamente osservativi.

I tirocini dell’area sanitaria svolti da soggetti abilitati alla professione sanitaria, qualora prevedano attività non solo osservative, potranno essere svolti solo se i rischi connessi all’esercizio di attività e/o prestazioni mediche e/o sanitarie saranno coperti da assicurazione privata dello studente o dell’ente ospitante.

* 1. L’Università di Padova garantirà allo studente in stage all’estero **la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro.**

**Per i neolaureati**: Infortuni sul lavoro INAIL: GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

I laureati hanno la facoltà di usufruire anche della Polizza Aggiuntiva Infortuni POSTE Assicura S.p.A. rif. polizza numero 78432, per la quale è richiesto il pagamento di 6,50€.

Barrare la casella:

 SI (se sì, allegare quietanza del pagamento effettuato, per le modalità di pagamento si rimanda alla pagina <https://www.unipd.it/infortunio-polizze-assicurative>)

 NO, non voglio usufruire dell’assicurazione

**Per gli studenti:** POSTE Assicura S.p.A. rif. polizza numero 78432 e Infortuni sul lavoro INAIL: GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

Testi, nonché aggiornamenti/modifiche delle polizze sono consultabili alla pagina  [https://www.unipd.it/infortunio-polizze-assicurative](https://www.unipd.it/infortunio-polizze-assicurative%22%20%5Ct%20%22_blank)

In caso di infortunio dello stagista, è necessario compilare e inviare al Career Service la documentazione scaricabile dal sito  [https://www.unipd.it/infortunio-polizze-assicurative](https://www.unipd.it/infortunio-polizze-assicurative%22%20%5Ct%20%22_blank)

Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno.

**ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE:** Applicabile solo nel caso di mobilità per le quali la lingua principale di apprendimento è disponibile nell’Online Linguistic Support (OLS), ad eccezione dei madrelingua.

* 1. Il **Partecipante** dovrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
	2. [Opzionale - solo se l’informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [specificare la lingua principale di formazione ] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:

**A1** **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**

* 1. Il **Partecipante** può seguire i corsi di lingua OLS, iniziando non appena riceve l'accesso e sfruttando al massimo il servizio/corso

**ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE (EU SURVEY)**

* 1. **Il Partecipante**, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
	2. Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

**ARTICOLO 8 – PROTEZIONE DEI DATI**

1. L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa relativa al trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>

**ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
2. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il **Partecipante** in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Partecipante** | **Per l’Istituto** |
| Nome/cognome/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | dott. Andrea Berti, Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le imprese**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Firma**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Luogo e data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Firma**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Luogo e data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ALLEGATO II**

**CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.

L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

**Articolo 2: Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza.

**Articolo 3: Tutela dei dati[[3]](#footnote-3)**

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

**Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili**

Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.

**ALLEGATO III**

**CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS scaricabile dal seguente link:**

[**https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-student-charter**](https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-student-charter)

1. nel caso di esigenze relative a condizioni fisiche, mentali e di salute certificate [↑](#footnote-ref-1)
2. treno, bus, car-sharing (non con auto private). Nave e traghetto non sono considerati mezzi sostenibili. [↑](#footnote-ref-2)
3. Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati (quali dati sono raccolti, chi ha accesso a tali dati e come sono protetti) sono disponibili qui: <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en> [↑](#footnote-ref-3)